

Regolamento attuativo dell'articolo 5, commi 70-74 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), per la concessione di contributi straordinari una tantum per la demolizione di capannoni industriali o artigianali dismessi localizzati in aree urbane.

Sommario

art. 1 oggetto	2
art. 2 definizioni.....	2
art. 3 interventi finanziabili	2
art. 4 soggetti beneficiari.....	2
art. 5 presentazione delle domande.....	3
art. 6 spese ammissibili	3
art. 7 istruttoria delle domande	3
art. 8 criteri di valutazione	3
art. 9 formazione della graduatoria	4
art. 10 importo del contributo	4
art. 11 condizioni per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo	5
art. 12 cumulabilità degli incentivi	5
art. 13 regime di aiuto per le imprese.....	5
art. 14 ispezioni e controlli	6
art. 15 revoca dei contributi	6
art. 16 rinvii	6
art. 17 entrata in vigore	6

art. 1 oggetto

1. In attuazione dell'articolo 5, commi da 70 a 74, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), il presente regolamento, disciplina le modalità, i termini e le condizioni per l'accesso al finanziamento, la presentazione delle domande e per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti diretti alla demolizione di capannoni industriali o artigianali e determina i criteri di assegnazione nonché la misura del contributo regionale e stabilisce le spese ammissibili.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si definiscono:

- a) capannoni industriali o artigianali: gli edifici accatastati in categoria "D1", "D7", "C2", "C3" e "C7";
- b) aree urbane: le aree incluse nella delimitazione del centro abitato come definito dall' articolo3, comma1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- c) sito contaminato: ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale), un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
- d) bonifica: ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 152/2006, l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- e) immobile oggetto di contributo: la costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi, ai sensi dell'articolo 3, comma1, lettera a) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- f) unità immobiliare: ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario, idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato ai sensi dell'articolo 3, comma1, lettera b) della legge regionale 19/2009;
- g) demolizione: abbattimento totale o parziale dell'immobile oggetto di contributo con rimozione totale del materiale risultante dall'area interessata e relativo smaltimento secondo la vigente normativa, ove per demolizione parziale si intende la demolizione integrale di almeno una unità immobiliare.

art. 3 interventi finanziabili

1. Sono finanziabili esclusivamente interventi di demolizione totale o parziale degli immobili dismessi e accatastati nelle categorie D1, D7, C2, C3 e C7, nei quali la produzione industriale o artigianale risulta cessata alla data di presentazione della domanda.

2. Gli immobili di cui al comma 1 devono essere localizzati sul territorio regionale entro aree urbane e non devono ricadere in siti contaminati.

art. 4 soggetti beneficiari

1. Il contributo di cui al presente regolamento è concesso al soggetto privato titolare di diritto di proprietà, anche pro quota, sull'immobile.

2. Ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), previa autorizzazione della struttura regionale competente alla gestione del procedimento contributivo, a seguito di successione per causa di morte, il contributo può essere, concesso o erogato in capo agli eredi, in possesso di tutti i requisiti di cui al presente regolamento, nel rispetto dei punteggi di merito attribuiti.

art. 5 presentazione delle domande

1. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie.
2. La domanda di contributo, è presentata esclusivamente "on line" a pena di inammissibilità attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (IOL), con un Login FVG di tipo Avanzato quale la Carta Regionale dei Servizi (CRS), con il sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure con la carta di identità elettronica (CIE).
3. Il termine di presentazione delle domande è reso noto con pubblicazione, sul sito istituzionale della Regione, di un avviso di attivazione del sistema IOL.
4. Le domande per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della mail di conferma, non sono esaminate.
5. Ciascun soggetto può presentare domanda per un solo immobile. Per lo stesso immobile è ammessa una sola domanda di contributo. Nel caso in cui vengano presentate più domande di contributo dallo stesso soggetto o per lo stesso immobile, è ammessa la domanda presentata per ultima in ordine cronologico.

art. 6 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per lavori di demolizione, smaltimento, spese tecniche, di gestione della pratica di contributo, oneri di sicurezza, comprensivi di I.V.A. Le spese devono essere documentate da fatture intestate al beneficiario o ad eventuali comproprietari, devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo; al riguardo si prende a riferimento la data dell'effettivo pagamento.
2. Non sono ammissibili le spese dei lavori di bonifica, né le spese tecniche o di smaltimento connesse ai lavori di bonifica.
3. Le spese tecniche comprendono, in particolare, quelle relative a: rilievi, accertamenti, modelli, indagini e monitoraggi, progettazione e necessarie consulenze tecniche preliminari o di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comprensivi degli oneri e contributi previdenziali dovuti per legge.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammessa a contributo qualora costituisca un costo per il beneficiario.
5. Le spese connesse all'attività di certificazione finalizzata alla rendicontazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, sono ammissibili nel limite di mille euro.
6. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle indicate nel presente articolo.

art. 7 istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per accertare l'ammissibilità dell'intervento e della spesa prevista nella domanda e procede alla verifica del punteggio, la cui attribuzione è richiesta nella domanda, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 8.
2. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dà comunicazione ai titolari delle domande dei motivi ostativi all'accoglimento delle medesime.

art. 8 criteri di valutazione

1. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 9, alle domande presentate sono attribuiti i punteggi di merito in base ai seguenti criteri:
 - a) collocazione dell'immobile o dell'unità immobiliare oggetto di demolizione in zona contermine ad una delle seguenti zone; qualora l'immobile o l'unità immobiliare oggetto di contributo risulti confinante con più di una zona urbanistica tra quelle sottoindicate, si tiene conto solamente di quella che attribuisce il punteggio maggiore:
 - 1) zona A o B0: 30 punti;
 - 2) zona B: 25 punti;

- 3) zona C: 20 punti;
 - b) collocazione dell'immobile o dell'unità immobiliare oggetto di demolizione in zona per cui lo strumento urbanistico vigente auspica il trasferimento o la dismissione dell'eventuale attività produttiva svolta, con conseguente variazione della destinazione dell'immobile: 30 punti;
 - c) percentuale di contributo richiesta rispetto alla spesa da sostenere dal beneficiario del contributo:
 - 1) contributo richiesto pari al 30 per cento della spesa da sostenere: 21 punti;
 - 2) contributo richiesto pari al 50 per cento della spesa da sostenere: 15 punti;
 - 3) contributo richiesto pari al 70 per cento della spesa da sostenere: 13 punti;
 - d) intervento oggetto di contributo:
 - 1) demolizione totale: 16 punti;
 - 2) demolizione parziale: 9 punti;
 - e) categoria dell'immobile oggetto di demolizione:
 - 1) D1 o D7: 11 punti;
 - 2) C2, C3, C7: 5 punti;
 - f) presenza di un'ordinanza di messa in sicurezza o demolizione dell'immobile o dell'unità immobiliare: 8 punti.
2. I punteggi all'interno dei singoli criteri non sono cumulabili tra loro.

art. 9 formazione della graduatoria

1. La graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, formata ai sensi dell'articolo 8, in ordine decrescente di punteggio, è approvata con decreto del Direttore di Servizio competente ed è pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione. Le domande con il medesimo punteggio, calcolato ai sensi dell'articolo 8, sono collocate in graduatoria in ragione dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, come risultante dal sistema informatico all'uopo predisposto.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile dell'ultima domanda finanziabile, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. A tal fine, a seguito dell'approvazione della graduatoria, la struttura competente richiede al beneficiario di comunicare il proprio assenso entro il termine perentorio di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, la struttura competente procede allo scorrimento della graduatoria.
3. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 2 può essere integrato, entro il limite della spesa ammissibile, con ulteriori risorse finanziarie che risultino disponibili.
4. A seguito della disponibilità di nuove risorse si procede allo scorrimento della graduatoria, che resta valida fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della sua approvazione.
5. Le domande collocate in graduatoria, non finanziate entro il termine di cui al comma 4, sono archiviate.

art. 10 importo del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura percentuale determinata ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lettera c), rispetto alla spesa ammissibile prevista. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di liquidazione, il contributo è riconosciuto nella medesima percentuale riferita alla spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario o da eventuali comproprietari. La previsione e l'effettivo sostenimento della spesa sono documentati con le modalità di cui all'articolo 11.
2. Il contributo non può, in ogni caso, essere superiore a 100 mila euro.

art. 11 condizioni per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo

1. Ad avvenuta approvazione della graduatoria, i contributi sono concessi, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e dell'articolo 5, commi da 70 a 74, della legge regionale 22/2022, a fronte della presentazione dei seguenti documenti:

- a) una relazione descrittiva dell'intervento previsto, dalla quale sia riscontrabile la sussistenza delle condizioni che danno luogo all'attribuzione dei punteggi richiesti e assegnati nella graduatoria, sottoscritta da un tecnico abilitato e controfirmata dal beneficiario, comprensiva di un estratto del Piano regolatore vigente;
- b) un quadro economico di dettaglio;
- c) una dichiarazione del beneficiario, redatta su apposito modello, relativa alla sussistenza di eventuali altri incentivi pubblici di qualsiasi natura o all'intento di usufruirne;
- d) per le imprese, la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 3;

2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dei lavori e per la rendicontazione del finanziamento. È ammessa una sola proroga di massimo 24 mesi per il termine di rendicontazione della spesa a condizione che la domanda relativa sia motivata e presentata all'ufficio regionale competente entro la scadenza del termine oggetto di proroga.

3. Trova applicazione l'articolo 31 della legge regionale 7/2000 con riguardo al divieto di contribuzione: non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

4. La concessione è disposta entro 90 giorni dalla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande.

5. Il beneficiario può richiedere l'erogazione in via anticipata ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 14/2002.

6. La liquidazione a saldo dei contributi è disposta ad avvenuta presentazione di documentazione giustificativa della spesa sostenuta, intestata al beneficiario o ad eventuali comproprietari, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000 e di idonea documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento.

7. Le persone fisiche presentano:

- a) fatture con voci dettagliate; le voci di spesa indicate nelle fatture devono essere direttamente connesse ed imputabili al progetto finanziato;
- b) documentazione di spesa quietanzata o estratto conto bancario o postale dal quale risulti la relazione con la spesa sostenuta e indicata nella fattura, a prova dell'avvenuto pagamento.

8. I soggetti diversi dalle persone fisiche rendicontano la spesa sostenuta unicamente con le modalità previste dall'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

9. Le varianti al progetto non consentono la rideterminazione in aumento del contributo concesso. Non sono comunque consentite qualora incidano sul punteggio assegnato in graduatoria.

art. 12 cumulabilità degli incentivi

1. Il contributo di cui al presente regolamento è cumulabile con altri incentivi o contribuzioni pubbliche, di qualsiasi natura, destinati allo stesso intervento, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento.

art. 13 regime di aiuto per le imprese

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:

- a) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
 - b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, il richiedente presenta, utilizzando la modulistica predisposta, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

art. 14 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'Amministrazione regionale può disporre ispezioni e controlli, in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare l'attuazione degli interventi, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario e il rispetto delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggi.

2. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione relativa alla concessione ed erogazione del contributo per un periodo di due anni dalla data del decreto di definizione del procedimento contributivo.

art. 15 revoca dei contributi

1. I contributi sono revocati:

- a) nel caso in cui non sia rispettato il termine di rendicontazione previsto dal decreto di concessione del finanziamento, salva la proroga concessa ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
- b) nel caso in cui si accerti la discordanza tra quanto attestato al fine della formazione della graduatoria o della concessione del contributo e quanto risultante in sede istruttoria o a seguito di ispezioni e controlli disposti ai sensi dell'articolo 14;
- c) nel caso di inosservanza delle condizioni previste dal regolamento;
- d) in ogni altro caso in cui si accerti che l'interesse pubblico perseguito attraverso la legge di finanziamento non può essere raggiunto.

art. 16 rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e alla legge regionale 14/2002.

2. Il rinvio a leggi contenute nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 17 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE